Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 14 dicembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1035.**

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria, previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1971 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n. 1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1036.**

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonchè quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1° gennaio 1973, fermo restando, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1° maggio ed entro il 1° novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, è prorogato di un anno.

I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commi.

Art. 2.

L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle provincie, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 14, è prorogato di un anno.

Per il secondo semestre dell'anno 1972, ferme rimanendo le maggiorazioni previste:

a) l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle provincie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della succitata legge, sarà commisurato alle somme riscosse nel secondo semestre dell'anno 1971 e alla metà di quelle attribuite nell'anno 1971;

b) l'importo delle somme da devolvere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 14, agli enti indicati al n. 3 dell'articolo 12 della stessa legge, sarà commisurato, limitatamente ai tributi che rimarranno aboliti con decorrenza dal 1° luglio 1972, alla metà delle somme devolute nell'anno 1971, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse.

L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai sensi del sesto comma del citato articolo 14, sarà commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il periodo indicato nell'articolo 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andrà a scadere col 31 dicembre 1976.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 30 giugno 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di con-

sumo, con scadenza anteriore al 30 giugno 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

Art. 3.

L'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, è modificato come segue:

I. — Nel primo comma, lettera *a*), le parole: « negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° settembre 1971, nei limiti del venticinque per cento del relativo ammontare »;

II. — Nel primo comma, lettera *b*), le parole: « negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° settembre 1971, nei limiti del dieci o del cinque per cento del relativo ammontare secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso »;

III. — Nel primo comma, lettera *c*), le parole « negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° luglio 1971, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 30 giugno 1972 »;

IV. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sarà ammessa, per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che, da apposito inventario redatto dal contribuente alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, risultino esistenti nell'originaria qualificazione, ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti; l'inventario dovrà essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data »;

V. — Nel terzo comma, dopo le parole: « vidimazione dell'inventario » sono aggiunte le seguenti: « nell'ipotesi di cui al secondo comma ».

Art. 4.

E' prorogata al 30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939.

Art. 5.

In relazione alle date di entrata in vigore delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria, stabilite dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1037**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1038**.

Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Mini-

steri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dallo articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1039**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *è aggiunto il seguente comma*:

« Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione *brandy*, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è ridotto ad un anno ».

All'articolo 3, *primo comma, dopo le parole*: « e successive modificazioni », *sono aggiunte le parole*: « nonchè alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, indicante la corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 e quelle previste dalle disposizioni anteriormente vigenti;

Ritenuto che a norma dell'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, si rende necessario provvedere alla approvazione delle tabelle delle nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche per il personale dello Istituto superiore di sanità risultanti, per ciascun ruolo, dalla applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerata la necessità di limitare, per ora, i provvedimenti di cui sopra alle carriere direttive dell'istituto predetto;

Decreta:

Sono approvate le tabelle delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità, risultanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1971
Registro n. 9, *foglio n.* 284

CARRIERE DIRETTIVE

Tabella 1. — *Direzione*

Qualifica	Numero dei posti
Direttore dell'Istituto superiore di sanità	1
	1

Tabella 2 — *Laboratori di biologia*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	4
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	18
Aiuto	
Assistente	
	23

Tabella 3. — *Laboratori di chimica*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	10
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	45
Aiuto	
Assistente	
	56

Tabella 4. — *Laboratori di chimica biologica*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	4
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	18
Aiuto	
Assistente	
	23

Tabella 5. — *Laboratori di chimica terapeutica*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	4
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	18
Aiuto	
Assistente	
	23

Tabella 6 — *Laboratori di elettronica*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	1
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	6
Aiuto	
Assistente	
	8

Tabella 7. — *Laboratori di fisica*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	3
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	14
Aiuto	
Assistente	
	18

Tabella 8. — *Laboratori di ingegneria sanitaria*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	3
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	9
Aiuto	
Assistente	
	13

Tabella 9. — *Laboratori di microbiologia*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	6
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	23
Aiuto	
Assistente	
	30

Tabella 10. — *Laboratori di parassitologia*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	3
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	9
Aiuto	
Assistente	
	13

Tabella 11. — *Laboratori di veterinaria*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei laboratori	1
Primo ricercatore	1
Ricercatore	
Ricercatore aggiunto	6
Aiuto	
Assistente	
	8

Tabella 12. — *Servizi amministrativi e del personale*

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei servizi amministrativi e del personale	1
Capo ufficio	6
Direttore di sezione	27
Consigliere	
	34

Tabella 13. — *Museo sperimentale e segreteria didattica*

Qualifica	Numero dei posti
Capo del museo sperimentale e della segreteria didattica	1
Direttore di reparto di 1ª classe	1
Direttore di reparto di 2ª classe	5
Addetto	
	7

Tabella 14. — *Biblioteca*

Qualifica	Numero dei posti
Capo della biblioteca	1
Bibliotecario superiore	2
Bibliotecario capo	12
Bibliotecario	
	15

(10681)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1971.

Autorizzazione al comune di Paola a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1968, che autorizzava il comune di Paola a contrarre un mutuo di L. 432.000.000 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, e che allo stesso comune concedeva un contributo annuo di L. 36.140.000, per anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968;

Vista la domanda con la quale il comune di Paola ha fatto presente che non gli è possibile ottenere il mutuo dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, mentre la Cassa depositi e prestiti si è dimostrata disposta a concedere il finanziamento e pertanto chiede che il sopracitato decreto 16 novembre 1968 sia modificato;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Paola in data 2 luglio 1971, n. 286;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cosenza ha approvato la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 432.000.000 per la realizzazione dell'opera suddetta, con la Cassa depositi e prestiti, anzichè con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità di mantenere la decorrenza del contributo all'esercizio 1968, essendo già state impegnate in bilancio le somme fino all'esercizio corrente;

Ritenuto tuttavia che occorre stabilire un termine entro il quale dovrà essere stipulato il mutuo di lire 432.000.000;

Visto il progetto il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 16 novembre 1968 è revocato.

Art. 2.

Per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Paola secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Paola è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 432.000.000 (quattrocentotrentaduemilioni) con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Paola un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata in bilancio del Ministero di grazia e giustizia con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 32.389.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 432.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 2) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento entro il 30 giugno di ciascun anno, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Paola il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 6.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 16 ottobre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1971
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 297

(10940)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1971.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla composizione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Vista la nota n. 32814 in data 8 ottobre 1971, con la quale il presidente della giunta provinciale di Bolzano comunica che il dott. ing. Giorgio Pasquali è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta provincia in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione del dott. avv. Armando Bertorelle;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione, in seno alla commissione predetta, del dottor avv. Armando Bertorelle con il dott. ing. Giorgio Pasquali;

Decreta:

Il dott. ing. Giorgio Pasquali è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della provincia autonoma di Bolzano, in sostituzione del dott. avv. Armando Bertorelle.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 154

(10674)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per riscaldamento operanti in provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per riscaldamento operanti in provincia di Chieti si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per riscaldamento operanti in provincia di Chieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Autorizzazione alla società « FID.AM. S.p.a. - Società fiduciaria per l'amministrazione, l'organizzazione e la revisione della contabilità aziendale, la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti », con sede in Perugia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « FID.AM. S.p.a. - Società fiduciaria per l'amministrazione, l'organizzazione e la revisione della contabilità aziendale, la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti », con sede in Perugia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « FID.AM. S.p.a. Società fiduciaria per l'amministrazione, l'organizzazione e la revisione della contabilità aziendale, la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti », con sede in Perugia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(10697)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Cosenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Cosenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10971)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cucine componibili operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di cucine componibili operanti in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cucine componibili operanti in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10975)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laniero operanti in provincia di Bolzano si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laniero operanti in provincia di Bolzano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1971, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10976)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni, di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni, di Palermo ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni, di Palermo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10982)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Della Valentina Piero e C., S.a.s., di Cordigliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Della Valentina Piero e C., S.a.s., di Cordigliano (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Della Valentina Piero e C., S.a.s., di Cordigliano (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10981)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica di Cislago S.p.a. Cislago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ceramica di Cislago S.p.a. Cislago (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazoine aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica di Cislago S.p.a. Cislago (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10980)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 ottobre 1971.
Provenienze dalla Spagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 settembre 1971, con la quale le provenienze dalla Spagna sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo con legge 31 luglio 1971, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Spagna viene dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 settembre 1971 per le provenienze dalla Spagna, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10682)

DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1971.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1971, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 3071 del 13 novembre 1971, con la quale l'ufficio del medico provinciale ha fatto presente che si rende necessaria la sostituzione, in seno a detto consesso, del prof. dott. Vittorio De Antoni, primario medico dell'ospedale di Viterbo, perchè collocato a riposo ed ha proposto all'uopo, il prof. dott. Umberto Serafini, primario medico dell'ospedale di Civita Castellana;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla proposta e di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il prof. dott. Umberto Serafini, primario medico dello ospedale di Civita Castellana, è nominato membro del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del professor dott. Vittorio De Antoni, collocato a riposo.

Viterbo, addì 20 novembre 1971

Il prefetto: NICASTRO

(10583)

DECRETO PREFETTIZIO 24 novembre 1971.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Letta la nota n. 1613 in data 16 novembre corrente mese con la quale il medico provinciale ha comunicato a questa prefettura che l'ordine provinciale dei farmacisti di Isernia, con deliberazione dell'11 ottobre 1971, ha determinato di designare il dott. Vincenzo Fortini, titolare della farmacia di Cantalupo del Sannio, da chiamare a far parte del consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'ordine professionale anzidetto, in sostituzione del dott. Vincenzo Silvestri;

Visto il proprio decreto n. 2505/15-2/Gab in data 6 ottobre 1970 col quale si è provveduto a costituire il suddetto consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Vincenzo Silvestri col dott. Vincenzo Fortini, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei farmacisti di Isernia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Fortini è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti, in sostituzione del dott. Vincenzo Silvestri.

Isernia, addì 24 novembre 1971

Il prefetto: BEVILACQUA

(10700)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Noale

Con decreto 3 settembre 1971, n. 375, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Noale (Venezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 16 ½ della superficie di mq. 1045 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 giugno 1969, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10720)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche presso la scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/2, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche presso la scuola per infermieri professionali.

(10723)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/3, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(10724)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Martini » di Torino, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X/81/1044, in data 20 novembre 1971, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale « Martini » di Torino, è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale stesso.

(10725)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.915.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11007)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11008)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.031.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11009)

Autorizzazione al comune di S. Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, il comune di S. Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.232.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11010)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1971, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11011)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.025.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11012)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.958.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11013)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.633.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11014)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.404.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11021)

Autorizzazione al comune di Flumeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Flumeri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11022)

Autorizzazione al comune di Forino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Forino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11023)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 430.648.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11024)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.319.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11025)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.966.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11026)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.989.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11027)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.131.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11015)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.569.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11016)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.864.204, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11017)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.280.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11018)

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.330.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11019)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.446.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11020)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1971, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.531.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3077 della *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 24 maggio 1971.

(11006)

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1971, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.745.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1631 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1971.

(11003)

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1971, il comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.985.828 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1655 della *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1971.

(11004)

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1971, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.505.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2295 della *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 21 aprile 1971.

(11005)

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1971, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.519.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1631 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1971.

(11002)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 10 dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	604,60	605,10	604 —	604,60	603,90	606,40	605,20	604,60	605,10	605,10
Dollaro canadese	607,50	607,50	607,10	607,50	604,10	605,70	607,70	607,50	607,50	607,40
Franco svizzero	155,20	155,20	154,80	155,20	154,70	155,72	155,18	155,20	155,20	155,10
Corona danese	84,24	84,24	84,26	84,24	84,20	84,43	84,25	84,24	84,24	84,20
Corona norvegese	89,50	89,50	89,50	89,50	89,10	89,70	89,47	89,50	89,50	89,50
Corona svedese	123,62	123,62	123,65	123,62	123,40	124,23	123,66	123,62	123,62	123,60
Fiorino olandese	184,22	184,22	184,17	184,22	183,30	185,05	184,31	184,22	184,22	184,20
Franco belga	13,2480	13,248	13,26	13,2480	13,20	13,32	13,24	13,2480	13,24	13,20
Franco francese	109,77	109,77	109,75	109,77	109,10	109,52	109,80	109,77	109,77	109,70
Lira sterlina	1523,50	1523,50	1523,75	1523,50	1520 —	1516,50	1523,50	1523,50	1523,50	1523,50
Marco germanico	184,59	184,59	184,55	184,59	184,50	184,55	184,70	184,59	184,59	184,50
Scellino austriaco	25,44	25,44	25,43	25,44	25,30	25,60	25,44	25,44	25,44	25,40
Escudo portoghese	22,345	22,345	22,20	22,345	22,40	22,34	22,18	22,345	22,34	22,30
Peseta spagnola	8,9180	8,918	8,91	8,9180	8,80	8,85	8,9150	8,9180	8,91	8,90

Media dei titoli del 10 dicembre 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	98,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
» 5 % (Città di Trieste)	95,225
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,125
» 5,50 % » » 1968-83	92,725
» 5,50 % » » 1969-84	92,225
» 6 % » » 1970-85	99,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1977	100,275
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1971

Valuta	
Dollaro USA	605,15
Dollaro canadese	607,60
Franco svizzero	155,19
Corona danese	84,245
Corona norvegese	89,485
Corona svedese	123,64
Fiorino olandese	184,265
Franco belga	13,244
Franco francese	109,785
Lira sterlina	1523,50
Marco germanico	184,645
Scellino austriaco	25,44
Escudo portoghese	22,262
Peseta spagnola	8,916

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 18 ottobre 1971 « Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, società per azioni, con sede a Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971:

all'art. 14, 4° rigo, dove è scritto: « . . . dei prestiti . . . »
leggasi:
« . . . di prestiti . . . »;

all'art. 15, 6° rigo, dove è scritto: « Il comitato . . . »
leggasi:
« Il consiglio . . . »;

all'art. 18, 2° rigo, dove è scritto: « . . . la presenza di componenti . . . »;
leggasi:
« . . . la presenza di un numero di componenti . . . »;

All'art. 18, 5° rigo, dove è scritto: « . . . dei voti . . . »
leggasi:
« . . . di voti . . . »;

All'art. 23, 6° rigo, dove è scritto: « . . . all'assemblea . . . »
leggasi:
« . . . dall'assemblea . . . ».

(10939)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, è vacante la seconda cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11149)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Paolo Boselli » di Savona, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 21264 Div. II del 10 luglio 1969 il prefetto della provincia di Savona ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Paolo Boselli » di Savona ad accettare, con beneficio d'inventario, la donazione della somma di lire 14.259.081 in titoli per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « prof. Giulia Sanson ».

(10718)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 14 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 400, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 28 novembre 1968 — proposto da Adolfo Jobstraibizer avverso il provvedimento con cui la commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di commercio della regione Trentino-Alto Adige, aveva respinto il ricorso proposto dal suddetto Jobstraibizer contro il provvedimento del sindaco di Brunico di rigetto della richiesta di autorizzazione per la vendita di mobili ed accessori in frazione S. Giorgio.

(10721)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 maggio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2677/70, n. 210/71, n. 418/71, n. 685/71 e n. 903/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 7097 - colonna « Ammontare restituzioni etc. »:

leggere « Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625);

anzichè « Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg (1 u.c. = lire italiane 625).

(10715)

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *c*), *d*) ed *e*) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore grassi), validi per il periodo dal 10 novembre 1966 al 30 giugno 1968 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 1° ottobre 1971, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pagina 6123 - Periodo dal 1° marzo 1968 al 15 marzo 1968:

a) voce tariffa ex 07.01-N-I, numero di statistica 74, Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio: leggere nella colonna V il prelievo lire « 339 (a) » anzichè lire « 399 (a) ».

b) voce tariffa ex 07.03-A-I, numero di statistica 18, Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio: leggere nella colonna V il prelievo lire « 339 (a) » anzichè lire « 399 (a) ».

(10671)

Nella tabella dei « Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *c*), *d*) ed *e*) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), validi per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1969 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 5 ottobre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica :

pagina 6196 - Periodo dal 16 settembre 1969 al 30 settembre 1969:

voce di tariffa 15.17-A, numero di statistica 08.

II. altri: leggere nella colonna VII prelievo lire « 3693,75 » anzichè lire « 3.693,40 ».

(10670)

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971, a norma del regolamento C.E.E. n. 1131/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *c*) del regolamento comunitario n. 136/66 (olio di oliva), esportati verso i Paesi terzi e la Grecia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 novembre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 7115 - nota (2), secondo rigo:

leggere « Δ K = K 268 — 0,5 (K 262 + K 274) » anzichè « Δ K = 268 — 0,5 (K 262 + K 274) ».

(10717)

Nella tabella dei « Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *c*), *d*) ed *e*) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore grassi); validi per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1968 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 6145 - Periodo dal 16 luglio 1968 al 31 luglio 1968:

voce tariffa 15.07-A, numero di statistica 01.

a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine: leggere nella colonna VI il prelievo lire « 12.274 » anzichè lire « 17.542 ».

(10669)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2 agosto 1971	3 agosto 1971	4 agosto 1971	5/6 agosto 1971	7/9 agosto 1971	10/11 agosto 1971	12 agosto 1971	13/18 agosto 1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	32.187,50	32.187,50	32.187,50	32.187,50	32.187,50	32.625,00	32.625,00	32.625,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)	37.343,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	28.312,50	28.312,50	28.312,50	28.968,75	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00
10.03	01,04	Orzo	28.250,00 (*b*)	28.250,00 (*b*)	28.250,00 (*b*)	29.093,75 (*b*)	29.093,75 (*b*)	29.093,75 (*b*)	29.093,75 (*b*)	29.093,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.143,75 (*b*)	29.143,75 (*b*)	29.143,75 (*b*)	29.143,75 (*b*)	31.862,50 (*b*)	31.862,50 (*b*)	31.862,50 (*b*)	31.862,50 (*b*)
10.05-A	01	Granoturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	20.406,25 (*b*) (*d*)	20.406,25 (*b*) (*d*)	21.406,25 (*b*) (*d*)	21.406,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granoturco altro	20.406,25 (*b*) (*d*)	20.406,25 (*b*) (*d*)	21.406,25 (*b*) (*d*)	21.406,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)	22.031,25 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	17.475,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00
10.07-B	04	Miglio	18.412,50 (*b*)	18.412,50 (*b*)	18.412,50 (*b*)	19.037,50 (*b*)	19.037,50 (*b*)	19.037,50 (*b*)	19.037,50 (*b*)	19.037,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	21.206,25 (*b*)	20.768,75 (*b*)	21.206,25 (*b*)	21.581,25 (*b*)	21.581,25 (*b*)	22.143,75 (*b*)	22.143,75 (*b*)	22.143,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	46.125,00	46.125,00	46.125,00	47.043,75	48.312,50	48.312,50	47.875,00	48.531,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	63.687,50	63.687,50	63.687,50	63.687,50	63.687,50	63.687,50	64.175,00	64.175,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	24.825,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	19/20 agosto 1971	21/23 agosto 1971	24 agosto 1971	25 agosto 1971	26 agosto 1971	27 agosto 1971	28/30 agosto 1971	31 agosto 1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato . .	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	37.343,75 (a)	37,343,75 (a)	37.343,75 (a)	37.343,75 (a)	37.343,75 (a)	37.812,50 (a)	37.812,50 (a)	37.812,50 (a)
10.02	01,04	Segala	29.875,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00
10.03	01,04	Orzo	29.093,75 (b)	31.781,25 (b)	32.406,25 (b)	33.968,75 (b)	33.968,75 (b)	34.593,75 (b)	34.593,75 (b)	35.218,75 (b)
10.04	01,04	Avena	31.862,50 (b)	31.862,50 (b)	31.862,50 (b)	31.862,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487,50 (b)	32.487.50 (b)
10.05-A	01	Granoturco, ibrido, destinato alla semina (c)	20.718,75 (b) (d)	20.718,75 (b) (d)	21.343,75 (b) (d)	21.343,75 (b) (d)	22.406,25 (b) (d)	23.031,25 (b) (d)	23.718,75 (b) (d)	23.718,75 (b) (d)
10.05-B	04	Granturco altro	20.718,75 (b) (d)	20.718,75 (b) (d)	21.343,75 (b) (d)	21.343,75 (b) (d)	22.406,25 (b) (d)	23.031,25 (b) (d)	23.718,75 (b) (d)	23.718,75 (b) (d)
10.07-A	01	Grano saraceno	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
10.07-B	04	Miglio	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)	19.037,50 (b)
10.07-C	11	Sorgo	22.143,75 (b)	22.143,75 (b)	22.143,75 (b)	23.393,75 (b)	23.393,75 (b)	23.393,75 (b)	23.393,75 (b)	24.018,75 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00
11.01-B	05	Farine di segala	48.531,25	49.187,50	49.187,50	49.187,50	49.625,00	49.625,00	49,625,00	50.150,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	64.175,00	64.175,00	64.175,00	64.175,00	64.175,00	64.175,00	64.175,00	64.175,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00	29.825,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella *Comunità*, il prelievo va *ridotto* di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.
(*d*) Per il granturco originario della Repubblica Unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(9672)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), validi per il periodo dal 1° ottobre 1970 al 31 agosto 1971

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° ottobre 1970 al 18 ottobre 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	330,60 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	330,60 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.669,40	1.669,40	3.669,40	3.669,40
	05-06	b. altro	zero	2.240,60	2.240,60	5.990,60	5.990,60
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.191,25	1.191,25	1.503,75	1.503,75 (b)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	751,90	751,90	751,90	751,90
	08	II. altri	zero	1.203,10	1.203,10	1.203,10	1.203,10
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	120,00	120,00	120,00	120,00

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(b) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70).

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 19 ottobre 1970 al 31 ottobre 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	248,75 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	248,75 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.253,75	1.253,75	3.253,75	3.253,75
	05-06	b. altro	zero	1.682,50	1.682,50	5.432,50	5.432,50
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	816,90	816,90	1.129,40	1.129,40 (b)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	565,00	565,00	565,00	565,00
	08	II. altri	zero	903,75	903,75	903,75	903,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	90,65	90,65	90,65	90,65

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(b) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70).

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° *novembre* 1970 *al* 15 *novembre* 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	zero	zero (*b*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70).

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 *novembre* 1970 *al* 7 *marzo* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
5.07-A	04	II. altre .	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine . . .	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione) . . .	zero	zero	zero (*b*)	zero	zero (*c*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) .	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70).

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dall'8 marzo 1971 *al* 31 *marzo* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre .	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine .	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero (*b*)	zero	zero (*c*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . .	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri .	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° *aprile* 1971 *al* 5 *maggio* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre . .	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro . . .	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero (*b*)	zero (*c*)	zero	zero (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) .	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva .	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 6 *maggio* 1971 *al* 31 *maggio* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	190,60 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	190,60 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	962,50	962,50	2.962,50	2.962,50
	05-06	b. altro .	zero	1.291,90	1.291,90	5.041,90	5.041,90
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione) . .	zero	554,40 (*b*)	554,40 (*c*)	866,90	866,90 (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . . .	zero	433,75	433,75	433,75	433,75
	08	II. altri	zero	693,75	693,75	693,75	693,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	69,40	69,40	69,40	69,40

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° *giugno* 1971 *al* 6 *giugno* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	261,90 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	261,90 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.322,50	1.322,50	3.322,50	3.322,50
	05-06	b. altro	zero	1.775,00	1.775,00	5.525,00	5.525,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	878,75 (*b*)	878,75 (*c*)	1.191,25	1.191,25 (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	595,60	595,60	595,60	595,60
	08	II. altri	zero	953,10	953,10	953,10	953,10
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	95,00	95,00	95,00	95,00

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 7 giugno 1971 al 20 giugno 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	158,10 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	158,10 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	798,10	798,10	2.798,10	2.798,10
	05-06	b. altro	zero	1.071,25	1.071,25	4.821,25	4.821,25
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	406,25 (*b*)	406,25 (*c*)	718,75	718,75 (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	359,40	359,40	359,40	359,40
	08	II. altri	zero	575,00	575,00	575,00	575,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	57,50	57,50	57,50	57,50

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 21 giugno 1971 al 30 giugno 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero (*b*)	zero (*c*)	zero	zero (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° *luglio* 1971 *al* 6 *luglio* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	138,10 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	138,10 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	697,50	697,50	2.697,50	2.697,50
	05-06	b. altro	zero	935,60	935,60	4.685,60	4.685,60
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	315,60 (*b*)	315,60 (*c*)	628,10	628,10 (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	314,40	314,40	314,40	314,40
	08	II. altri	zero	502,50	502,50	502,50	502,50
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	50,00	50,00	50,00	50,00

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 7 *luglio* 1971 *al* 31 *agosto* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero (*b*)	zero (*c*)	zero	zero (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 596/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 2304/70.
(*d*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (Regolamento CEE n. 2164/70), con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento CEE n. 485/71.

(9451)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di nefrologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Balestri Pier Luigi	Pisa - 1° ottobre 1932	si						
2. Bonomini Vittorio	Parma - 12 aprile 1928					si		
3. Campanacci Luciano	Parma - 28 marzo 1930	si						
4. Cioni Leopoldo	Empoli - 26 luglio 1927	si						
5. Farinelli Alberto	Ferrara - 7 agosto 1923	si						
6. Gargano Nicolò	Palermo - 19 giugno 1932	si						
7. Giordano Carmelo	Napoli - 22 agosto 1930	si						
8. Guarini Giuseppe	Roma - 9 settembre 1925	si						
9. Gusmano Rosanna	Casale Monferrato - 10 novembre 1928	si						
10. La Greca Giuseppe	Campobasso - 2 luglio 1935	si						
11. Linari Franco	La Spezia - 21 dicembre 1928	si						
12. Maggiore Quirino Emilio Natalino	Bengasi (Libia) - 17 dicembre 1933	si						
13. Maiorca Rosario	Marsala - 21 dicembre 1930	si						
14. Marangoni Roberto	Milano - 26 settembre 1932	si						
15. Maschio Giuseppe	Gaiarine - 20 luglio 1935	si						
16. Mecca Giuliano	Bergamo - 9 maggio 1926					si		
17. Minetti Luigi	Milano - 18 novembre 1924					si		
18. Monti Giuseppe	Pisa - 8 aprile 1932	si						
19. Pecchini Franco	Reggio Emilia - 31 marzo 1932	si						
20. Piccoli Giuseppe	Torino - 8 luglio 1932	si						
21. Quartodipalo Filippo	Milano - 16 giugno 1930					si		
22. Ripa Rinaldo	Mercatino Conca - 25 maggio 1935	si						
23. Rossi Renato	Como - 9 gennaio 1928					si		
24. Scarpioni Lino	Cortemaggiore - 17 dicembre 1926	si						
25. Torelli Dante	Milano - 4 ottobre 1919					si		
26. Vercellone Antonio	Torino - 19 ottobre 1923	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di nefrologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10580)

Elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Barduagni Sergio	Pavia - 11 luglio 1928					si		
2. Beretta Renato	Piacenza - 29 giugno 1935					si		
3. Borsatti Arturo	Ferrara - 18 luglio 1936	si						
4. Dal Zotto Igino	Padova - 21 febbraio 1937	si						
5. De Pascale Carlo	Napoli - 11 giugno 1938	si						
6. Esposito Renato	Napoli - 13 aprile 1936	si						
7. Farma Alessandro	Sanremo - 26 febbraio 1934					si		
8. Gastaldi Luigi	Milano - 25 agosto 1934					si		
9. Gurreri Gentilomo Giovanna	Luino - 19 novembre 1937					si		
10. Mastrangelo Francesco	Sammichele - 17 febbraio 1939	si						
11. Menichini Giancarlo	Lari - 4 dicembre 1937	si						
12. Mioli Vittorio	Bologna - 19 dicembre 1934	si						
13. Mioni Giuseppe	Padova - 1° febbraio 1938	si						
14. Ponticelli Claudio	Milano - 2 settembre 1936	si						
15. Rossi Renato	Como - 9 gennaio 1928					si		
16. Sorice Pompeo	Napoli - 2 dicembre 1935	si						
17. Torelli Dante	Milano - 4 ottobre 1919					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi a posti di aiuto di nefrologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10581)

Elenco degli assistenti di nefrologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbolito Antonino	S. Maria Capua Vetere - 6 settembre 1939	si						
2. Albertazzi Alberto	Bologna - 31 ottobre 1940					si		
3. Alberti Contardo	Sanremo - 25 dicembre 1939	si						
4. Alloatti Sandro	Torino - 31 maggio 1943	si						
5. Barberi Giovanni	Roma - 20 settembre 1931	si						
6. Barbiano di Belgiojoso Giovanni	Terdobbiate - 1° ottobre 1939	si						
7. Barsotti Giuliano	Viareggio - 2 luglio 1941	si						
8. Bazzi Claudio	Milano - 21 marzo 1939	si						
9. Biasioli Stefano	Verona - 25 dicembre 1942	si						
10. Bocci Carlo	Novara - 24 settembre 1942	si						
11. Bologna Enrico	Roma - 2 ottobre 1936	si						
12. Buccianti Gherardo	Il Cairo (Egitto) - 5 settembre 1940	si						
13. Canesi Bianca Anna Maria	Monza - 25 ottobre 1943	si						
14. Cannata Letterio	Larderia - 20 maggio 1936	si						
15. Canonico Augusto	Palermo - 30 luglio 1942	si						
16. Capria Alfonso	Nicotera - 23 giugno 1943	si						
17. Catanzaro Francesco	Gallarate - 10 agosto 1941	si						
18. Caudarella Renata	Bologna - 23 giugno 1942	si						
19. Cavalli Pier Luigi	Torino - 11 marzo 1935	si						
20. Ciccarelli Carla	Villa Lagarina 22 marzo 1941	si						
21. Civati Giovanni Angelo	Sesto S. Giovanni - 14 novembre 1939	si						
22. Comeri Giancarlo	Castelnuovo Garfagnana - 3 marzo 1943	si						
23. Coratelli Pasquale	Andria - 10 novembre 1937	si						
24. Da Porto Antonio	Vicenza - 20 luglio 1942	si						
25. Dell'Aversano Maria Rosaria	Napoli - 18 novembre 1941	si						
26. Esposito Elio	Napoli - 24 febbraio 1939	si				si		
27. Farotti Massimo	Novara - 3 agosto 1938	si						
28. Filorano Francesco Paolo	Cremona - 7 marzo 1936	si						
29. Fortunato Gerardo	Nocera Superiore - 20 giugno 1934	si				si		
30. Gastaldi Luigi	Milano - 25 agosto 1934	si						
31. Giachini Giuliano	Torino - 25 aprile 1943	si						
32. Giangrande Alberto	Mandello del Lario - 26 gennaio 1940	si						
33. Gianni Salvatore	Solarino - 28 novembre 1934	si						
34. Gilli Paolo	Sabbioncello S. Vittore - 30 aprile 1940	si						
35. Gonella Marco	Collesalvetti - 7 novembre 1943	si						
36. Graziani Giorgio	Desio - 31 gennaio 1941	si						
37. Ignazzi Maria	Castellana Grotte - 22 dicembre 1942	si						
38. Imbasciati Enrico	Lecco - 6 luglio 1940	si						
39. Iorio Luigi	Silandro - 7 giugno 1942	si						
40. L'Abbate Amedeo	Polignano a Mare - 6 gennaio 1944	si						
41. Locatelli Francesco	Sedrina - 22 ottobre 1941	si						
42. Lupia Palmieri Bruno	Nicastro - 1° febbraio 1934	si						
43. Mastrangelo Francesco	S. Michele di Bari - 17 febbraio 1939	si						
44. Merlo Alberto	Vittorio Veneto - 10 settembre 1943	si						
45. Milanese Ugo	Boves - 31 luglio 1942	si						
46. Molaschi Mario	Viareggio - 23 giugno 1939	si						
47. Monzani Giorgio	Pomigliano D'Arco - 19 aprile 1939	si						
48. Moriconi Luigi	Lucca - 14 novembre 1943	si						
49. Orlandi Carlo Erminio	Genova - 13 settembre 1931	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
50. Ottaviano Leonardo	Caltanissetta - 25 dicembre 1938	si						
51. Pansadoro Vito	Roma - 27 novembre 1939	si						
52. Pastore Giuseppe	Roma - 31 luglio 1943	si						
53. Petrella Enrico	Milano - 7 giugno 1931	si						
54. Pilone Nicola	Minervino Murge - 30 agosto 1940	si						
55. Pincella Giorgio	Quingentole - 2 marzo 1939	si						
56. Polidori Maurizio	Derna - 11 ottobre 1939	si						
57. Poggi Alessandro	Pisa - 9 febbraio 1942	si						
58. Ragni Roberto	Alessandria - 17 aprile 1938	si						
59. Rizza Giuseppe	Cittanova - 12 marzo 1941	si						
60. Romagnoni Marco	Milano - 1° maggio 1939	si						
61. Rossi Egidio	Neviano Arduini - 11 aprile 1943	si						
62. Rovelli Enrica	Milano - 13 ottobre 1939	si						
63. Rovito Marcello	Cosenza - 16 gennaio 1942	si						
64. Ruggieri Giancarlo	Roma - 3 giugno 1935	si						
65. Savazzi Giorgio	Milano - 12 settembre 1941	si						
66. Savi Mario	Parma - 6 gennaio 1943	si						
67. Scatolini Gabriella	Roma - 28 giugno 1938	si						
68. Segoloni Giuseppe Paolo	Torino - 12 agosto 1942	si						
69. Sorice Pompeo	Napoli - 2 dicembre 1935					si		
70. Sorgato Giuseppe	Mason - 30 giugno 1938	si						
71. Spata Carlo	Ragusa - 6 gennaio 1940	si						
72. Stablum Carlo	Rabbi - 19 gennaio 1943	si						
73. Stallone Carmine	Rodi Garganico - 8 ottobre 1943	si						
74. Stangherlin Pietro	Avezzano - 4 marzo 1938	si						
75. Sulcis Antioco Angelo	Villacidro - 29 giugno 1942	si						
76. Taccone Gallucci Massimo	Salerno - 27 novembre 1938	si						
77. Tarantino Antonio	Castellana Grotte - 1° dicembre 1936	si						
78. Tretola Luigi	Benevento - 1° gennaio 1926					si		
79. Tripodi Gaetano	Oppido Mamertina - 1° agosto 1940	si						
80. Tufano Luigi	Napoli - 12 gennaio 1942					si		
81. Usberti Mario	Torre de' Picenardi - 7 marzo 1944	si						
82. Vangelista Alba	Sant'Arcangelo di Romagna - 6 febbraio 1942					si		
83. Viara Alberto	Torino - 5 aprile 1942	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di nefrologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10582)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di geriatria, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969 con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di geriatria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreto ministeriale 1° luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di geriatria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Simoni Riccardo, nato a Rovigno d'Istria il 28 dicembre 1940 . . . . . . punti 95 su 100
2. Marzara Giovanni, nato a Bologna il 5 ottobre 1943 . . . . » 85 »
3. Autore Amedeo, nato a Guastalla il 5 settembre 1943 . . . . » 80 »
4. Bonavita Ermanno, nato a Boretto il 3 febbraio 1935 . . . . » 80 »
5. Panconi Damiano, nato a Lucca il 3 novembre 1941 . . . . . . » 80 »

6.	Rossi Pierluigi, nato a Tolentino il 13 febbraio 1938	punti	80	su 100
7.	Pasqualino di Marineo Vittorio, nato a Palermo il 24 febbraio 1939	»	78	»
8.	Dominijanni Giuseppe, nato a Petilia Policastro il 1° gennaio 1932	»	77	»
9.	Agnello Filippo, nato a Messina il 9 giugno 1939	»	75	»
10.	Baduini Giovanni, nato a Borgo Val di Taro l'8 settembre 1941	»	75	»
11.	Cuttin Serafino, nato a Monza il 21 settembre 1943	»	75	»
12.	Decembrino Michele, nato a Manfredonia il 28 giugno 1944 .	»	75	»
13.	Passigli Andrea, nato a Pontassieve il 19 giugno 1943	»	75	»
14.	Peta Gaetano, nato a Vena di Maida il 27 marzo 1941	»	75	»
15.	Ricci Francesca Maria, nata a Firenze il 2 aprile 1943 .	»	75	»
16.	Salvini Gianfranco, nato a Firenze il 15 marzo 1936	»	75	»
17.	Tamellini Fabio, nato a Soave il 25 gennaio 1942	»	75	»
18.	Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939	»	72	»
19.	Fierro Leandro, nato a Codroipo il 9 aprile 1941	»	72	»
20.	Galasso Domenico, nato a Zaccanopoli il 28 febbraio 1942	»	72	»
21.	Gasperi Ettore, nato a Trento il 19 agosto 1928	»	72	»
22.	Trotta Aldo, nato a Capracotta il 3 agosto 1943	»	72	»
23.	Baietti Marcello, nato a Roma il 15 gennaio 1940	»	70	»
24.	Bellagamba Giovanni, nato a Bologna l'11 febbraio 1938	»	70	»
25.	Bellon Angelo, nato a Vigonza il 7 marzo 1941 . .	»	70	»
26.	Benincà Giancarlo, nato a Venezia il 9 agosto 1939 .	»	70	»
27.	Calsini Paolo, nato a Radicofani il 14 agosto 1940 .	»	70	»
28.	Castiglione Rosario, nato ad Acquaviva Platani il 10 maggio 1938	»	70	»
29.	Coli Luigi, nato a Perugia il 2 settembre 1937	»	70	»
30.	Comi Dario, nato a Milano il 6 settembre 1936	»	70	»
31.	Contini Paolo, nato ad Ancona il 27 giugno 1936 .	»	70	»
32.	De Mauro Giulio, nato a Napoli il 5 luglio 1939 .	»	70	»
33.	Fabbri Carla, nata a Napoli il 16 gennaio 1942 .	»	70	»
34.	Genco Giuseppe, nato a Putignano il 25 maggio 1942 .	»	70	»
35.	Giglioli Leonetto, nato a Firenze il 1° gennaio 1943	»	70	»
36.	Ippolito Giuseppe, nato a Palermo il 10 dicembre 1937 .	»	70	»
37.	La Placa Salvatore, nato a Vicari il 1° gennaio 1933	»	70	»
38.	Lucantoni Antonio, nato a Sulmona il 27 agosto 1939	»	70	»
39.	Raschellà Guido, nato a Verona il 16 giugno 1943	»	70	»
40.	Roveyaz Luigi, nato ad Aosta il 16 novembre 1943 . .	»	70	»
41.	Spagnolo Donato, nato a Veglie il 27 maggio 1938	»	70	»
42.	Stefoni Sergio, nato ad Ascoli Piceno il 20 febbraio 1944 .	»	70	»
43.	Zambaldi Gino, nato a Trento il 19 maggio 1938 .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10802)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreto ministeriale 3 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Chini Alessandro, nato a Firenze il 16 marzo 1925	punti	100	su 100
2.	Durante Faustino, nato a Balsorano l'8 giugno 1923	»	93	»
3.	Pozone Francesco, nato a Napoli il 23 marzo 1915	»	93	»
4.	Marchiori Alvaro, nato a Roma il 24 agosto 1926	»	92	»
5.	Ricci Pierlodovico, nato a Mondavio il 21 settembre 1923	»	89	»
6.	Ritucci Antonio, nato a Troia il 19 dicembre 1926	»	89	»
7.	Pappalardo Giuseppe, nato a Bologna il 18 novembre 1932 .	»	88	»
8.	Basile Leopoldo, nato a Palermo il 4 dicembre 1928 .	»	86	»
9.	Sabattani Pier-Giorgio, nato a Riolo Terme il 10 luglio 1929 .	»	86	»
10.	Grosser Giovanna, nata a Berlino il 23 ottobre 1921	»	83	»
11.	Merli Silvio, nato a Trieste il 23 ottobre 1930	»	82	»
12.	Milletti Antonio, nato a Pescia il 9 aprile 1918	»	82	»
13.	Umani Ronchi Giancarlo, nato ad Ancona il 5 febbraio 1935 .	»	82	»
14.	Zauli Angelo, nato a Faenza il 4 giugno 1931	»	82	»
15.	Falzi Guglielmo, nato a Bussolengo il 14 luglio 1931	»	81	»
16.	Marracino Francesco, nato a Vastogirardi il 21 dicembre 1926	»	81	»
17.	Massaro Osvaldo, nato a Matera il 29 novembre 1930	»	81	»
18.	Milana Vincenzo, nato a Linguaglossa l'11 novembre 1931	»	80	»
19.	Pierucci Giovanni, nato a Pisa l'11 giugno 1931	»	80	»
20.	Fucci Piero, nato a Perugia il 3 giugno 1925	»	79	»
21.	Canale Marcello, nato a Genova il 12 gennaio 1933	»	78	»
22.	Rota Angelini Matilde, nata a Roma il 31 maggio 1927	»	78	»
23.	Vimercati Francesco, nato a Zara il 2 luglio 1935	»	78	»
24.	Pilleri Michele, nato a Maddaloni il 23 giugno 1929	»	77	»
25.	Giaccone Paolo, nato a Palermo il 21 marzo 1929	»	76	»
26.	Ronchetti Enrico, nato a Roma il 7 novembre 1924	»	76	»
27.	Chiozza Giorgio, nato a Genova il 27 gennaio 1925	»	75	»
28.	Martini Paolo, nato ad Arezzo il 24 agosto 1934	»	75	»

29. Marras Giovanni, nato a Sassari il 25 novembre 1926 . punti 75 su 100
30. Urbini Carlo, nato a Modena il 22 novembre 1926 . » 75 »
31. Macchiarelli Luigi, nato a Roma il 17 agosto 1925 » 74 »
32. Gualdi Giorgio, nato a Codigoro il 23 agosto 1933 » 73 »
33. Bonifacio Aldo, nato a Trieste l'11 luglio 1927 . . » 72 »
34. Gatti Renato, nato a Torino il 9 ottobre 1924 » 72 »
35. Mari Emilio, nato a Modena il 23 dicembre 1924 . » 72 »
36. Daniotti Giovanni, nato a Treviso il 3 giugno 1924 . » 71 »
37. Bencini Adriano, nato a Firenze il 9 dicembre 1925 . » 70 »
38. Meriggi Marcello, nato a Roma il 18 gennaio 1928 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10806)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a trentasei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 284 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 37 posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico del ruolo è di 204 unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e per il collocamento a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, di 1 primo perito tecnico disegnatore e di 1 perito tecnico disegnatore principale;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di 89 unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore, di 93 unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore principale e di 22 unità per la qualifica di perito tecnico disegnatore capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico disegnatore principale risultavano complessivamente vacanti n. 38 posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di 6 unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei periti tecnici disegnatori della Marina presentava complessivamente n. 42 posti vacanti;

Considerato, pertanto, che, detratto dal numero (42) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondente a 6 — (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), sono 36 i posti da conferire attraverso pubblico concorso e che, quindi, in tal senso deve essere modificato il decreto ministeriale 6 novembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 6 novembre 1970 indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per esami a trentasei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina ripartiti tra i seguenti indirizzi:

Meccanica	posti 10
Navalmeccanica	» 8
Elettrotecnica	» 4
Elettronica	» 3
Edilizia	» 11

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentasette posti (ridotti a trentasei giusta art. 1 del presente decreto) di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 3.

L'art. 8 del decreto ministeriale 6 novembre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte d'esame, indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 - 00100 Roma, secondo il seguente diario:

Prove scritte obbligatorie: 14 e 15 febbraio 1972, con inizio alle ore 8.

Prova scritta facoltativa:
Lingua inglese: 16 febbraio 1972, con inizio alle ore 8;
Lingua francese: 17 febbraio 1972, con inizio alle ore 8;
Lingua tedesca: 18 febbraio 1972, con inizio alle ore 8.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati dal presente decreto, *senza alcun preavviso* da parte di questa amministrazione.

Al colloquio che tiene luogo della prova orale di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso della presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La prova scritta facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto alla votazione complessiva di merito (tale criterio di valutazione sarà applicato per ciascuna prova di lingua superata).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e di quello riportato nella prova scritta facoltativa.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 4.

L'art. 9 del decreto ministeriale 6 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1953, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 5.

L'art. 11 del decreto ministeriale 6 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 6.

La locuzione « prova orale » nonchè i termini « obbligatoria » e « discriminata » contenuti nell'allegato 3/2 al bando di concorso sono rispettivamente sostituiti dai termini « colloquio », « obbligatorio », « discriminato ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Registro n. 54 Difesa, foglio n. 198

(10695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di diciannove commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 1:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline penalistiche » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna:

Bricola prof. Franco, Università di Bologna;
De Luca prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Siracusano prof. Delfino, Università di Catania;
Pedrazzi prof. Cesare, Università di Pavia;
Pannain prof. Bruno, Università di Camerino.

N. 2:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline processuali » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna:

Carnacini prof. Tito, Università di Bologna;
Vellani prof. Mario, Università di Bologna;
Denti prof. Sereno Vittorio, Università di Pavia;
Montesano prof. Luigi, Università di Bari;
Lancellotti prof. Franco, Università di Ferrara.

N. 4:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline economico-finanziarie » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara:

Stefani prof. Giorgio, Università di Ferrara;
Lombardini prof. Siro, Università di Torino;
Gola prof. Guglielmo, Università di Bologna;
Uckmar prof. Victor, Università di Genova;
Moroni prof. Ercole, Università di Bologna.

N. 5:

concorso ad un posto per il gruppo « Diritto processuale » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma:

Carnacini prof. Tito, Università di Bologna;
Franchi prof. Giuseppe, Università di Parma;
Vocino prof. Corrado, Università di Napoli;
Proto-Pisani prof. Andrea, Università di Siena;
Rognoni prof. Virginio, Università di Pavia.

N. 7:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline giuridico-amministrative » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino:

Casetta prof. Elio, Università di Torino;
Virga prof. Pietro, Università di Palermo;
Guarino prof. Giuseppe, Università di Roma;
Treves prof. Giuseppino, Università di Venezia;
Rognoni prof. Virginio, Università di Pavia.

N. 10:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storico politiche » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia:

Giglio prof. Carlo, Università di Pavia;
Firpo prof. Luigi, Università di Torino;
Mosca prof. Rodolfo, Università di Firenze;
Mori prof. Renato, Università di Roma;
Lotti prof. Luigi, Università di Firenze.

N. 11:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline sociologiche, psicologiche ed antropologiche » presso l'Istituto superiore di scienze sociali di Trento:

Alberoni prof. Francesco, Istituto superiore di scienze sociali di Trento;
Baglioni prof. Guido, Istituto superiore di scienze sociali di Trento;
Cesa-Bianchi prof. Marcello, Università di Milano;
Iacono prof. Gustavo, Università di Napoli;
Ranzi prof. Alberto, Università di Bologna.

N. 13:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline sociologiche » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari:

Pagani prof. Angelo, Università di Milano;
Arcelli prof. Mario, Università di Padova;
Baglioni prof. Guido, Istituto superiore di scienze sociali di Trento;
Santonastaso prof. Giuseppe, Università di Napoli;
De Regibus prof. Arturo, Università di Torino.

N. 14:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline giuridico-finanziarie » presso la facoltà di economia e commercio della Università di Napoli:

Abbamonte prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Liccardo prof. Gaetano, Università di Napoli;
Acquarone prof. Lorenzo, Università di Genova;
Silvestri prof. Vincenzo, Università di Messina;
Rastello prof. Luigi, Università di Firenze.

N. 17:

concorso ad un posto per il gruppo « Lingua e letteratura francese » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova:

Balmas prof. Enea, Università di Padova;
Spaziani prof. Marcello, Università di Perugia;
Colesanti prof. Massimo, Università di Roma;
Ugolini prof. Francesco, Università di Perugia;
Cremonesi prof.ssa Carla, Università di Trieste.

N. 20:

concorso ad un posto per il gruppo « Diritto privato dell'economia » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma:

Ferri prof. Giuseppe, Università di Roma;
Franceschelli prof. Remo, Università di Milano;
Galgano prof. Francesco, Università di Bologna;
Pavone prof. Antonio, Università di Catania;
Lucarelli prof. Francesco, Università di Napoli.

N. 21:

concorso ad un posto per il gruppo « Mercatistica » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino:

Guatri prof. Luigi, Università « Luigi Bocconi » di Milano;
Pacces prof. Federico Maria, Università di Torino;
Renzi prof. Antonino, Università di Roma;
Menghini prof. Giuseppe, Istituto universitario navale di Napoli;
Bertini prof. Umberto, Università di Pisa.

N. 23:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline statistiche ad orientamento metodologico » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia:

De Castro prof. Diego, Università di Roma;
Naddeo prof. Alighiero, Università di Venezia;
Landenna prof. Giampiero, Università di Genova;
Salvemini prof. Tommaso, Università di Roma;
Bergonzini prof. Luciano, Università di Bologna.

N. 24:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline statistico-sociologiche » presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma:

Castellano prof. Vittorio, Università di Roma;
Salvemini prof. Tommaso, Università di Roma;
Barbano prof. Filippo, Università di Torino;
D'Addario prof. Raffaele, Università di Roma;
Bruno prof. Vincenzo, Università di Pisa.

N. 29:

concorso a due posti per il gruppo « Filologia moderna: italianistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari:

Marti prof. Mario, Università di Lecce;
Leone De Castris prof. Arcangelo, Università di Bari;
Barberi Squarotti prof. Giorgio, Università di Torino;
Bigi prof. Emilio, Università di Milano;
Sansone prof. Giuseppe Edoardo, Istituto universitario orientale di Napoli;
Mariani prof. Gaetano, Università di Roma;
Greco prof. Aulo Enotrio, Università di Roma.

N. 52:

concorso a due posti per il gruppo « Filologia moderna: italianistica » presso la facoltà di magistero delle Università di Cagliari e Firenze:

Varese prof. Claudio, Università di Firenze;
Romagnoli prof. Sergio, Università di Firenze;
Salinari prof. Carlo, Università di Milano;
Folena prof. Gianfranco, Università di Padova;
Scrivano prof. Riccardo, Università di Padova;
Limentani prof. Alberto, Università di Venezia;
Massano prof. Riccardo, Università di Torino.

N. 65:

concorso ad un posto per il gruppo « Francesistica » presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma:

Jannini prof. Pasquale, Università di Roma;
Baridon prof. Silvio, Università di Roma;
De Nardis prof. Luigi, Università di Milano;
Giudici prof. Vincenzo, Università di Macerata;
Garavini prof.ssa Fausta, Università di Bologna.

N. 66:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia latina » presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma:

Gallavotti prof. Carlo, Università di Roma;
Ussani prof. Vincenzo, Università di Roma;
Giancotti prof. Francesco, Università di Torino;
Paratore prof. Ettore, Università di Roma;
Baffioni prof. Giovanni, Università di Roma.

N. 188:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica applicata » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma:

Turriziani prof. Renato, Università di Roma;
Sersale prof. Riccardo, Università di Napoli;
Cirilli prof. Vittorio, Politecnico di Torino;
Arcoria prof. Antonino, Università di Catania;
Pentimalli prof. Luciano, Università di Bologna.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 5.700.000 (cinquemilionisettecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1971
Registro n. 76, *foglio n.* 142

(10930)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1969, sarà effettuata in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, il giorno 13 gennaio 1972, con inizio alle ore 10.

(11162)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti numeri 27007 e 11612 rispettivamente del 29 settembre 1970 e 24 aprile 1971 ,con i quali veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli nel comune di Casoria e Portici;

Vista la nota n. 378 del 18 ottobre 1971 con la quale il prof. Flaviano Magrassi, membro della citata commissione rende noto che per sopraggiunti impegni non si trova in condizione di poter assolvere a tale compito presentando, quindi le proprie dimissioni;

Considerato che occorre provvedere alla succitata sostituzione;

Vista la designazione dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Guido Bossa, docente in clinica medica, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968 in sostituzione del prof. Flaviano Magrassi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Napoli e dei comuni interessati.

Napoli, addì 28 ottobre 1971

Il medico provinciale: MORANTE

(10726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5632 del 1° settembre 1970, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, nonchè delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuffreda dott. Francesco, medico provinciale capo;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della prefettura di Foggia;

Marinaccio prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Bari;

Petronelli prof. Antonio, primario medico dell'ospedale di Cerignola;

Trecca dott. Pasquale, medico condotto.

Segretario:

Romei dott. Carmine, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Cerignola non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 31 ottobre 1971

Il medico provinciale: CRUPI

(10663)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.